

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto stipulato in data 04/05/2015 e l'altro con delegazione di pagamento stipulato in data 22/04/2015, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 31/07/2019, il cliente chiede: per il contratto n. ***815, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.282,48 per commissioni e provvigioni non maturate; per il contratto n. ***808, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.342,00 per commissioni, provvigioni e spese di incasso rata non maturate; per entrambi i contratti, la restituzione degli importi addebitati a titolo di commissione di estinzione anticipata, pari rispettivamente a € 160,97 e a € 208,77, oltre interessi, spese di procedura e per l'assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro-rata temporis; la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura, parimenti up front, delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto); l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di incasso quote, in quanto "non addebitate"; quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle

interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma, ma, nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene che la stessa riguardi i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), in quanto trattasi di attività fatturate da un soggetto terzo, le quali sono a loro volta "riaddebitate" dal finanziatore al cliente; l'infondatezza della richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, essendo pari all'1% del capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata e tenuto altresì conto che la vita residua dei contratti era superiore ad un anno, ritenendo che si tratti di un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti, "che indubitabilmente insorgono a carico della [banca] per porre termine al rapporto di finanziamento"; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, non avendo il ricorrente dimostrato di aver sostenuto il relativo pagamento.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi*



dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB", che viene ritenuta dal Collegio "priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Fatte queste premesse, in riferimento ai contratti *de quibus*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il soggetto intervenuto a tal fine era un agente, pertanto, tenendo conto del disposto dell'art. 128-*quater* TUB, a tali provvigioni deve essere riconosciuta natura *up front*, come anche alle commissioni corrisposte per il perfezionamento del credito; mentre vanno considerate *recurring* le commissioni 'per la gestione del finanziamento', per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nei prospetti che seguono:

Contratto n. ***815

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	5,25%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	36,63%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissione lett. A (up front)	€ 914,85	€ 533,66 ☐	€ 335,12 ☒	☐	€ 335
☐	commissione lett. B (recurring)	€ 914,85	€ 533,66 ☒	€ 335,12 ☐	☐	€ 0
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.284,00	€ 749,00 ☐	€ 470,35 ☒	☐	€ 470
☐	rimborsi senza imputazione		☒	☐	☐	€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 805
interessi legali	si ☐

Contratto n. ***808

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 50	
rate residue 70	
TAN ▶ 5,56%	

		% restituzioni
in proporzione lineare		58,33%
in proporzione alla quota interessi		36,77%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni lett. A (up front)	€ 1.197,00	€ 698,25 ☐	€ 440,11 ☒	☐	€ 440
☐	commissioni lett. B (recurring)	€ 1.197,00	€ 698,25 ☒	€ 440,11 ☐	☐	€ 0
☐	provvigioni lett. C (up front)	€ 840,00	€ 490,00 ☐	€ 308,85 ☒	☐	€ 309
☐	spese incasso quote (recurring)	€ 264,00	€ 154,00 ☒	€ 97,07 ☐	☐	€ 154
tot rimborsi ancora dovuti						€ 903
interessi legali						si ▼

Quanto alla richiesta di restituzione della commissione per l'estinzione anticipata, addebita per i due contratti rispettivamente per € 160,97 e € 208,77, osserva il Collegio che tali importi risultano pari all'1% del debito residuo di ciascuno dei due finanziamenti, in conformità a quanto previsto nei relativi contratti, dove è stabilito, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario ad un indennizzo "che non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno", e che tale formulazione è sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB; pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta ...", il Collegio ritiene che la relativa domanda di rimborso non possa essere accolta.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.708,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS